



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO



2 MAG. 2019



Convenzione pluriennale (2019-2021)

fra l'Università degli Studi di Torino e la Compagnia di San Paolo

L'Università degli Studi di Torino (di seguito indicata anche come "l'Università" o "l'Ateneo"), con sede legale a Torino, Via Verdi 8, rappresentata dal Rettore, Prof. Gianmaria Ajani, nato a Torino il 21.10.1955, domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell'Università

e

la Compagnia di San Paolo (di seguito indicata anche come "la Compagnia"), fondazione bancaria, con sede legale a Torino, Corso Vittorio Emanuele II 75, rappresentata dal Presidente, Prof. Francesco Profumo, nato a Savona il 03.05.1953, domiciliato per il presente atto presso la sede legale della Compagnia,

di seguito indicate anche come "le Parti" o come "gli Enti convenzionati",

Premesso che:

- l'Università costituisce un soggetto fondamentale per la formazione delle giovani generazioni e per il mantenimento e lo sviluppo della conoscenza e dei saperi quali beni pubblici, garantendone la libertà culturale, scientifica e didattica e la loro diffusione a ogni livello, quali fattori di sviluppo civile, culturale ed economico;
- la Compagnia è un soggetto non profit che persegue finalità di utilità sociale, allo scopo di favorire lo sviluppo civile, culturale ed economico e ha tra i propri obiettivi il sostegno alle attività nei campi della ricerca e della formazione universitaria e post-universitaria, anche quali fattori di sviluppo dell'area torinese e piemontese;
- l'Università prosegue e rafforza il processo di programmazione di strategie e di individuazione di finalità, obiettivi, azioni ed indicatori attraverso la messa a punto del Piano Strategico quale strumento privilegiato per la sua capacità di veicolare entro scenari di medio-lungo periodo approcci innovativi al governo dell'organizzazione e delle relazioni fra gli attori esterni ed interni della stessa;
- il Piano Strategico 2016-2020 dell'Ateneo individua tre finalità strategiche prioritarie connesse al riconoscimento della Responsabilità sociale dell'istituzione, allo sviluppo della qualità della Ricerca scientifica e della Didattica e della loro dimensione internazionale e valorizza altresì un'area trasversale di integrazione focalizzata sull'assicurazione della qualità, sui processi di innovazione e semplificazione e sulla sostenibilità economica;
- la Compagnia, come indicato nella propria programmazione pluriennale (2017-2020), guarda all'investimento sui valori intellettuali e sul sapere – nelle forme della ricerca, dell'educazione, della cultura

e della creatività – come opportunità di crescita umana e fattore di sviluppo economico; conferma altresì lo strumento operativo della Convenzione come atto a garantire capacità di programmazione e condivisione con i propri *partner* rilevanti;

- l'Università e la Compagnia hanno sviluppato da tempo rapporti in uno spirito di reciproca collaborazione, con progetti e iniziative di rilievo nei campi della ricerca, della formazione avanzata, delle infrastrutture e delle strutture edilizie, collaborazione di cui questa Convenzione costituisce un ulteriore rafforzamento;

- la Compagnia è già intervenuta a sostegno del programma di sviluppo dell'Università con le Convenzioni firmate il 21 dicembre 2000 (in attuazione del protocollo d'intesa tra la Parti del 28 ottobre 1999), il 22 dicembre 2003, il 21 aprile 2010, il 20 dicembre 2013 e da ultimo con la Convenzione firmata il 13 aprile 2016 per il triennio 2016-2018;

- l'Università e la Compagnia sono co-fondatori di un ente strumentale, il Collegio Carlo Alberto di Torino, e convengono che la presente Convenzione costituisca anche uno strumento per rafforzare le sinergie in tale sede, nel quadro di strategie condivise;

- l'Università e la Compagnia concordano sul fatto che il ricorso allo strumento della Convenzione pluriennale e il principio del co-finanziamento degli interventi consentono alle Parti un più efficace sviluppo delle rispettive attività in un orizzonte di medio periodo;

- l'Università e la Compagnia condividono sia la rilevanza della dimensione europea come riferimento per i propri progetti e iniziative sia l'importanza di contribuire alla competitività dell'Ateneo attraverso l'allineamento ai migliori livelli internazionali per quanto attiene alla qualità dei servizi e della didattica e ai risultati della ricerca;

- l'Università e la Compagnia considerano l'attivazione di adeguati strumenti e modalità di valutazione elemento fondamentale delle rispettive strategie e della loro collaborazione, per quanto riguarda sia i progetti e le iniziative sostenuti nell'ambito della presente Convenzione sia lo strumento stesso della Convenzione (come *infra* specificato).

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Obiettivi

1.1 La presente Convenzione si propone di favorire e di consolidare la collaborazione tra l'Università e la Compagnia, nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali, con i seguenti obiettivi:

- alimentare ed accrescere il valore che Atenei e centri di ricerca producono insieme ai territori di riferimento, in una circolarità virtuosa per l'identificazione del sistema Università-territorio quale fattore di sviluppo sociale, culturale ed economico;

- favorire il sostegno alla ricerca attraverso: (i) la promozione del percorso di miglioramento intrapreso dai Dipartimenti dell'Ateneo nelle aree della Ricerca, della Didattica e della Terza Missione; (ii) l'individuazione e valorizzazione di progetti competitivi presentati a livello internazionale che, pur avendo ottenuto un buon punteggio, sono poi risultati non finanziati; (iii) l'utilizzo dei cosiddetti "fondi a leva" per garantire il cofinanziamento richiesto in progettualità a livello internazionale;



- favorire il sostegno alla didattica attraverso: (i) la promozione della qualità nella formazione di III livello; (ii) il miglioramento dell'occupabilità dei laureati; (iii) l'investimento nella valorizzazione e nel rafforzamento di tecnologie digitali per la didattica;
- migliorare la capacità di attrazione di fondi premiali ministeriali;
- supportare con azioni innovazione la protezione e la valorizzazione della conoscenza.

Art. 2 - Oggetto

2.1 La presente Convenzione disciplina la modalità di realizzazione di un programma pluriennale di interventi incentrati sulla individuazione di *mission* condivise tra le Parti e sulla concentrazione delle risorse su *mission project*, al fine di accrescerne l'impatto potenziale.

2.2 Il programma pluriennale prevede le seguenti *mission*:

- supportare gli Atenei nella competizione europea dopo Horizon 2020 con azioni funzionali a FP9;
- dotare la didattica di tecnologie innovative e migliorare l'occupabilità dei laureati;
- migliorare le prestazioni degli Atenei per incrementare le premialità ministeriali;
- favorire strategie evolute di gestione, protezione e valorizzazione della proprietà intellettuale generata;

e definisce i *mission project* da sostenere, individuando i necessari apporti finanziari per la loro realizzazione.

2.3 Nell'ambito della Convenzione le Parti concordano indirizzi strategici comuni per il Collegio Carlo Alberto e per gli enti partecipati dalla Compagnia con i quali l'Ateneo collabori con l'attività di propri ricercatori, al fine di assicurarne, nelle attività di comune interesse, la coerenza programmatica e operativa con la Convenzione stessa, nel rispetto dell'autonomia statutaria di detti enti.

2.4 Per garantire coordinamento e sinergia con le azioni sviluppate dal Collegio Carlo Alberto in ambiti affini a quelli della Convenzione, le Parti convengono sull'opportunità di coinvolgerne i rappresentanti all'interno del Comitato di programmazione e monitoraggio di cui al successivo art. 3.

2.5 Il *documento programmatico pluriennale* costituisce parte integrante della presente Convenzione ed è alla stessa allegato; tale documento individua le linee guida condivise sulle *mission* e sui *mission project* da sviluppare per la durata della presente Convenzione, come stabilito all'art. 7, definendo altresì il fabbisogno finanziario complessivo necessario alla loro attuazione.

2.6 La Convenzione non preclude la partecipazione dell'Università a bandi validi *erga omnes* eventualmente lanciati dalla Compagnia nel periodo coperto dalla Convenzione stessa, secondo le specifiche procedure previste da detti bandi.



3

Art. 3 - Comitato di programmazione e monitoraggio

3.1 Entro 30 giorni dalla firma della presente Convenzione, le Parti provvedono a istituire un Comitato di programmazione e monitoraggio (di seguito indicato come "il Comitato") nelle modalità indicate al successivo comma 2.

3.2 Il Comitato è composto:

- dal Rettore dell'Università;
- da quattro componenti nominati dal Rettore con parere favorevole del Senato Accademico, garantendo un'adeguata rappresentanza istituzionale di ciascuna delle tre Commissioni istruttorie del Senato Accademico implicate nelle materie di trattazione del Comitato (Ricerca Scientifica, Programmazione e Sviluppo e Didattica) e garantendo la presenza di almeno un componente del Comitato uscente per il necessario raccordo con la gestione precedente;
- dal Segretario Generale della Compagnia;
- da quattro componenti nominati dal Comitato di Gestione della Compagnia.

Le Parti inoltre invitano il Collegio Carlo Alberto a partecipare con uno o più rappresentanti senza diritto di voto alle sedute del Comitato rilevanti per i temi trattati ai sensi dell'art. 2.4.

3.3 Il Presidente del Comitato è il Rettore o in sua assenza la persona da lui delegata.

3.4 Con scambio di lettere le Parti indicano i propri rappresentanti; ai sensi dell'art. 2.4 invitano altresì tramite lettera il Collegio Carlo Alberto a indicare uno o più rappresentanti da invitare alle sedute del Comitato.

3.5 Ciascuna delle Parti può sostituire uno o più componenti del Comitato dandone comunicazione scritta, a firma del Legale Rappresentante, all'altro Ente.

3.6 Il Comitato si riunisce almeno tre volte l'anno, su convocazione del suo Presidente.

3.7 Le decisioni del Comitato sono adottate con la maggioranza di almeno i 3/5 (tre quinti) dei componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno 6 (sei) componenti del Comitato, di cui almeno 3 (tre) rappresentanti di ciascuna delle due Parti.

3.8 I componenti del Comitato prestano la loro attività a titolo gratuito.

Art. 4 - Compiti del Comitato

4.1 Il Comitato avrà i seguenti compiti:

- a) redigere entro il mese di giugno di ciascun anno un *rapporto consuntivo annuale* che illustri la congruenza tra previsioni programmatiche e stato di avanzamento nella realizzazione dei *mission project* con riferimento a ciascun esercizio di competenza;
- b) coordinare le *attività di valutazione* indicate al successivo art. 8, avendo cura di fornirne specifica comunicazione nei rapporti consuntivi annuali;
- c) deliberare variazioni negli stanziamenti secondo quanto indicato al successivo art. 6.6.



[Handwritten signature]

4.2 I rapporti consuntivi annuali di cui al comma precedente saranno trasmessi dal Comitato ai rispettivi Organi di Governo delle Parti entro 60 giorni dalla loro approvazione da parte del Comitato medesimo.

4.3 Il Comitato, ove necessario, si potrà avvalere, per la messa a punto della documentazione di propria pertinenza, dei materiali prodotti dalle strutture amministrative e dagli Organi Centrali dell'Ateneo in relazione ai progetti da realizzare previsti dal *documento programmatico pluriennale*.

4.4 Il Comitato valuterà e adotterà le modalità organizzative più opportune per la realizzazione dei compiti di cui al comma 1. In particolare, per lo sviluppo di attività istruttorie e attuative, il Comitato potrà promuovere la costituzione di gruppi di lavoro sui vari *mission project*, con il coinvolgimento delle strutture dell'Università. Tali gruppi potranno essere aperti alla partecipazione di parti terze laddove opportuno in base a obiettivi e contenuti dei progetti stessi.

4.5 Qualora le Parti ritengano, alla scadenza della presente Convenzione, di procedere al suo rinnovo secondo quanto previsto dall'art. 7.2, il Comitato si farà carico di predisporre la proposta di nuova Convenzione e di nuovo documento programmatico pluriennale anche se del caso oltre il termine di scadenza della presente Convenzione.

Art. 5 - Modalità di approvazione

5.1 Gli Organi delle Parti possono formulare osservazioni scritte al Comitato sui rapporti consuntivi di cui all'art. 4.1, lettera a), entro 60 giorni dalla loro ricezione.

5.2 Gli Organi delle Parti si impegnano ad assumere le opportune deliberazioni sui documenti di cui all'art. 4.1, lettera a) nel rispetto delle procedure definite dai propri statuti e regolamenti interni entro 60 giorni dalla loro ricezione. Per quanto riguarda gli stanziamenti della Compagnia, essi saranno operati nei termini indicati al successivo art. 6.1.

5.3 Qualora gli Organi delle Parti si siano avvalsi della possibilità di formulare osservazioni scritte, di cui al primo comma del presente articolo, il termine di 60 giorni, di cui al comma precedente, decorre dalla ricezione delle risposte del Comitato.

Art. 6 - Contributi della Compagnia e dell'Università

6.1 La Compagnia mette a disposizione dell'Università per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 e individuati nel *documento programmatico pluriennale* risorse fino a complessivi € 15.000.000 (quindici milioni di euro) per il triennio 2019-2021, ripartiti in tre quote annuali indicativamente di € 5.000.000 (cinque milioni di euro).

La Compagnia si impegna nei limiti delle disponibilità di bilancio e delle relative priorità e in subordine alla preventiva approvazione da parte dei propri Organi deliberativi sulla base delle richieste di erogazione compilate dall'Università, a stanziare il contributo sui progetti, di norma entro il mese di aprile, fermo restando il rispetto da parte dell'Università delle linee guida della Compagnia vigenti in materia di erogazioni liberali.

6.2 L'Università si impegna a integrare i contributi della Compagnia, di cui al comma precedente, con forme di co-finanziamento, indicate nel documento programmatico, per ciascuna delle *mission* indicate all'art. 2.2 della presente Convenzione.

6.3 Per quanto riguarda l'Università, gli stanziamenti destinati a integrare i contributi della Compagnia sono approvati annualmente, se necessario, dal Consiglio di Amministrazione.

6.4 I contributi della Compagnia saranno liquidati in quote secondo le indicazioni definite dagli Organi della Compagnia all'atto della delibera di approvazione delle richieste di erogazioni, di cui al comma 1.

6.5 Agli effetti dell'erogazione del contributo, verranno riconosciuti solo i costi inclusi nelle previsioni di spesa indicate per i singoli progetti, aggiornate, nel caso si rendano necessarie motivate variazioni, attraverso i meccanismi di cui ai successivi commi 6 e 7.

6.6 Le Parti concordano fin da ora che il Comitato sarà competente a deliberare autonomamente, nell'ambito degli stanziamenti annuali complessivi, variazioni non superiori al:

a) \pm 5 per cento tra le risorse allocate sulle *mission* di cui all'art. 2.2, come indicate nel documento programmatico pluriennale;

b) \pm 10 per cento da un *mission project* all'altro fra quelli individuati all'interno di ciascuna *mission*, o fra le voci di spesa dei singoli *budget* dei progetti.

L'autorizzazione a tali variazioni potrà essere concordata dal Comitato tramite posta elettronica, con modalità atte a garantire una celere assunzione della deliberazione.

6.7 Di tali variazioni dovranno essere date motivazione e rendicontazione nel documento di cui all'art. 4.1, lettera a). Eventuali modifiche superiori ai limiti sopra indicati dovranno essere oggetto di specifica deliberazione da parte dei rispettivi Organi di Governo delle Parti.

6.8 I contributi della Compagnia di cui alla presente Convenzione dovranno trovare specifica indicazione nel bilancio dell'Università.

6.9 Eventuali risorse ancora da utilizzare alla scadenza degli impegni relativi alla presente Convenzione potranno essere utilizzate, unicamente per le finalità concordate, entro e non oltre i 24 mesi successivi alla scadenza della Convenzione stessa, salvo un diverso termine definito dagli Organi della Compagnia all'atto della delibera di approvazione di ogni specifica richiesta di erogazione, secondo quanto previsto al comma 4.

6.10 Laddove, senza adeguata motivazione, l'Università non presentasse con tempestività le richieste di contributo di cui al comma 1 o la documentazione per la liquidazione dei contributi richiesta ai sensi del comma 4, la Compagnia si riserva il diritto di ridurre per la somma corrispondente il contributo annuale riconosciuto all'Ateneo al comma 1. Tale riduzione sarà decisa dalla Compagnia previo esame in sede di Comitato.

Art. 7 - Durata della Convenzione

7.1 La presente Convenzione decorre dal 1° gennaio 2019, coprirà gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e cesserà prorogabilmente il 31 dicembre 2021.

7.2 Almeno sei mesi prima della suddetta scadenza, le Parti avvieranno le rispettive procedure interne per definirne le eventuali modalità di rinnovo.



7.3 Ciascuna delle Parti può, per giustificati e comprovati motivi, recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte con lettera raccomandata o comunicazione su casella di posta elettronica certificata almeno quattro mesi prima di quando il recesso deve avere esecuzione. In tale caso, i versamenti di cui all'art. 6 verranno effettuati dalla Compagnia solo con riferimento alle richieste di erogazioni già approvate alla data di comunicazione del recesso dagli Organi competenti della Compagnia secondo quanto indicato all'art. 6.1.

Art. 8 - Valutazione

8.1 La Compagnia e l'Università riconoscono l'importanza fondamentale della valutazione come strumento di verifica dei risultati raggiunti con le iniziative e i progetti sostenuti e di miglioramento delle rispettive pratiche e procedure operative.

8.2 Gli Enti convenzionati concordano sulla necessità che il Comitato di cui all'art. 3 operi in stretto raccordo con gli Organi Centrali dell'Università con funzioni di monitoraggio e valutazione e che sia incoraggiato anche il ricorso a valutazioni esterne.

8.3 La Compagnia, tenuto conto di quanto previsto dal proprio statuto e dai propri regolamenti interni si riserva, rispetto ai progetti finanziati nell'ambito della Convenzione, la possibilità di ricorrere a valutazioni esterne. Gli esiti delle valutazioni esterne saranno trasmessi, in forma anonima, al Comitato per le decisioni conseguenti.

Art. 9 - Comunicazione

9.1 Le Parti si impegnano a dare adeguata visibilità, in sede di comunicazione, sia al rapporto instaurato con la presente Convenzione sia agli specifici interventi attuati in sua applicazione e alle loro ricadute operative e istituzionali.

9.2 A tal fine, le Parti faranno ricorso ai rispettivi uffici preposti alle attività di comunicazione, in forme e modi da concordare in sede di Comitato.

Art. 10 - Proprietà intellettuale

10.1 Per quanto riguarda la proprietà intellettuale e l'eventuale utilizzo commerciale dei risultati di ricerche sviluppate nel quadro e con il sostegno dei fondi individuati dalla presente Convenzione, valgono i regolamenti dell'Università in materia.

10.2 L'Ateneo si impegna a dare tempestiva comunicazione scritta al Comitato sugli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale e gli utilizzi commerciali di cui al comma precedente.

10.3 La Compagnia può formulare eventuali osservazioni scritte, in sede di Comitato, entro 30 giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni da parte dell'Università.

Art. 11 - Riservatezza e dati personali

11.1 Nei rapporti con i soggetti terzi, le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione qualificata come confidenziale ai sensi del comma successivo e scambiata in esecuzione della presente Convenzione.



11.2 L'Università e la Compagnia si atterranno al rispetto del vincolo della riservatezza su specifici progetti e attività della controparte di cui verranno a conoscenza, qualora da essa richiesto.

11.3 Per quanto riguarda il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione le Parti si attengono alla normativa vigente e a quanto previsto dai propri regolamenti in materia.



Art. 12 - Definizione delle controversie

12.1 La presente Convenzione è stipulata tra l'Università e la Compagnia in buona fede.

12.2 Per ogni controversia che potrà sorgere tra le Parti in merito all'interpretazione e all'applicazione della presente Convenzione, verrà tentata la composizione amichevole. Qualora quest'ultima non sia raggiunta, si procederà per via giudiziale, presso il Foro di Torino.

Art. 13 - Norme finali

13.1 Per quanto non previsto espressamente dalla presente Convenzione, si richiamano tutte le norme di leggi vigenti in materia in quanto applicabili.

13.2 La presente Convenzione è soggetta a registrazione in termine fisso ai sensi dell'art. 55, comma 1, D.Lgs. 31/10/1990 n. 346 e dell'art. 5, comma 1 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 55, comma 2, e dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. 31/10/1990 n. 346.

Per la quota di contribuzione destinata al finanziamento della ricerca, come si evince dal documento programmatico pluriennale, si applicano le disposizioni previste dall'art. 1, commi 353 e 354, della Legge 23/12/2005, n. 266.

In ogni caso le eventuali spese derivanti, anche per l'imposta di bollo, saranno a carico pariteticamente delle Parti.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università ai sensi dell'autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 - del 4/07/1996, prot. 93050/96 (rif. art. 75).

Torino, 02.05. 2019

Il Rettore dell'Università degli Studi di Torino

Gianmaria Ajani

Il Presidente della Compagnia di San Paolo

Francesco Profumo

Agenzia delle Entrate
DP I di Torino - Ufficio Territoriale Torino 1
22 MAG 2019 n. 2806
Registrazione n. 3 Cod. Trib.
ESENTS
IL DIRETTORE

